



Come operano le presunzioni di cui allâ??art. 2052 c.c. ed art. 2054 c.c.

Descrizione

Essendo oramai pacifica (https://studiolegalepalisi.com/2024/07/18/danno-da-fauna-selvatica-art-2052-c-c/) lâ??applicazione dellâ??art. 2052 c.c., nel caso di danni causati dalla fauna selvatica, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19616 del 16 luglio 2024, torna a precisare le modalità di interazione tra lâ??istituto previsto dellâ??art. 2052 c.c. e quello dellâ??art. 2054 c.c. (allorquando ad essere coinvolta Ã" un mezzo adibito alla circolazione). La Suprema Corte specifica che deve prima applicarsi la presunzione di cui allâ??art. 2052 c.c. e, solo dopo, occorre accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Ā? stato affermato, infatti (cfr. Cass. n. 16550/2022, n. 4373/2016, n. 200/2002, n. 5783/1997, n. 2717/1983, n. 778/1979, n. 2615/70; n. 1356/1970, n. 1860/1962), che la â??presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo (ove, come nella specie, danneggiato dallâ??impatto tra il veicolo stesso e lâ??animale selvatico ed attore in risarcitoria) concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dellâ??animale, stabilita dallâ??art. 2052 c.c.. Con la conseguenza che (cfr. ad es. Cass. n. 31335/2023n. 18386/2023 e 16550/2022) a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sullâ??altro soggetto; b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilitÃ; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misuraâ??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 27 Lug 2024